

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 22 luglio 2010.

Schemi di contratto di programma e di contratto di servizio per il 2007-2009 da stipulare tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della difesa, e l'E.N.A.V. S.p.a. (Deliberazione n. 66/2010).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

VISTO il Codice della navigazione, approvato con Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, recante "Approvazione della Convenzione Internazionale per l'Aviazione Civile" stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944;

VISTA la legge 11 luglio 1977, n. 411, recante "Istituzione di una tassa per l'utilizzazione delle installazioni e del servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 484, concernente "Uso dello spazio aereo, in attuazione della delega prevista dalla Legge 23 maggio 1980, n. 242";

VISTA la legge 15 febbraio 1985, n. 25, recante, tra l'altro, "Nuove norme in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico civile e di utilizzo del servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta";

VISTO il decreto legge 4 marzo 1989, n. 77, recante "Disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime", convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge 5 maggio 1989, n. 160;

VISTA la legge 15 dicembre 1990, n. 385, recante "Disposizioni in materia di trasporti";

VISTA la legge 20 dicembre 1995, n. 575, recante "Adesione della Repubblica italiana alla convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea (EUROCONTROL)", firmata a Bruxelles il 13 dicembre 1960, e gli atti internazionali successivi, tra cui in particolare l'accordo multilaterale sui canoni di rotta;


VISTA la legge 21 dicembre 1996, n. 665, concernente "Trasformazione in Ente pubblico economico dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale", e visto, in particolare, l'art. 2, con cui si affidano all'Ente l'organizzazione e la gestione dei servizi di assistenza al volo e dei relativi compiti, e l'articolo 9, concernente il contratto di programma ed il contratto di servizio;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, concernente "Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile - ENAC";

VISTO il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che demanda a questo Comitato la definizione delle linee guida e dei principi comuni per le Amministrazioni che esercitano funzioni in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilità, ferme restando le competenze delle Autorità di settore;

VISTO il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, recante "Attuazione della direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità";

VISTA la legge 29 gennaio 2001, n. 10, recante "Disposizioni in materia di navigazione satellitare" e visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 maggio 2005, concernente "Ripartizione del fondo di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 6" di detta Legge;



VISTA la legge 1° agosto 2002, n. 166, recante “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti” e visto, in particolare, l’art. 26, concernente il recepimento degli annessi alla Convenzione Internazionale per l’Aviazione Civile;

VISTO il decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333, recante “Attuazione della direttiva 2000/52/CE, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche, nonché alla trasparenza finanziaria all’interno di talune imprese”;

VISTO il decreto legge 8 settembre 2004, n. 237, recante “Interventi urgenti nel settore dell’aviazione civile”, convertito in legge 9 novembre 2004, n. 265;

VISTO il decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, concernente “Revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione, a norma dell’articolo 2 della Legge 9 novembre 2004, n. 265”, poi modificato ed integrato con il decreto legislativo 15 marzo 2006, n. 151;

VISTO il decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, recante “Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e visti, in particolare, gli articoli da 11 *sexies* a 11 *terdecies*, che dettano indicazioni per il settore aeroportuale, prevedendo – tra l’altro - che i coefficienti unitari di tassazione vengano determinati secondo parametri di efficientamento dei costi indicati nel contratto di programma, che deve assegnare un obiettivo di recupero della produttività in base agli specifici elementi di cui all’art. 11 *sexies*, comma 1, lettera f);

VISTO il regolamento (CE) della Commissione n. 2096/2005, che stabilisce requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea;

VISTO il decreto legislativo 2 maggio 2006, n. 213, recante “Attuazione della direttiva 2003/42/CE relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell’aviazione civile”;

VISTO l’art. 1, comma 2, della legge 17 luglio 2006, n. 233 che trasferisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Nucleo di consulenza per l’attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS);

VISTO il regolamento (CE) della Commissione n. 1794/2006, che istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea;

VISTO il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118, recante “Attuazione della Direttiva 2006/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006, concernente la licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo;

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 luglio 2008, riguardante la disciplina del trasporto aereo di Stato;

VISTO il decreto 22 aprile 1997, emanato dal Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro del tesoro e recante “Approvazione del Regolamento amministrativo-contabile dell’Ente Nazionale di Assistenza al Volo”, e visti in particolare gli artt. 2 e 3;



VISTO il decreto 5 maggio 1997, emanato dal Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, recante "Modalità per la regolarizzazione dei flussi finanziari fra EUROCONTROL e lo Stato italiano";

VISTO il decreto 27 maggio 1997, emanato dal Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della difesa, e recante "Approvazione dello Statuto dell'Ente Nazionale di Assistenza al Volo" e visti in particolare gli articoli 3, 5 e 6 dello stesso;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 13 luglio 2005, recante "Disciplina delle modalità e dei tempi per l'assunzione del concreto esercizio, da parte di ENAC, delle funzioni di autorità nazionale di vigilanza e per il trasferimento in capo allo stesso Ente della titolarità dei diritti tariffari, già di pertinenza di ENAV S.p.A., corrispondenti ai costi delle attività di regolazione e certificazione da trasferire a ENAC";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 novembre 2008, con il quale si è proceduto alla riorganizzazione del NARS e che all'articolo 1, comma 1, prevede la verifica, da parte dello stesso Nucleo, dell'applicazione – negli schemi di contratto sottoposti a questo Comitato – dei principi in materia di regolazione tariffaria relativi al settore considerato;

VISTA la delibera 1° agosto 2008, n. 86 (G.U. n. 280/2008), con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole sullo schema del Contratto di programma da stipulare tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze e della difesa – e ENAV S.p.A. per il triennio 2004-2006 e sullo schema del Contratto di servizio relativo al medesimo triennio;


VISTA la nota 20 aprile 2009, n. 16466, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, ai fini della sottoposizione a questo Comitato, gli schemi del Contratto di programma e del Contratto di servizio per il triennio 2007-2009, corredati da allegati tecnici;

VISTA la nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 21 aprile 2009, n. 16697, con la quale, a parziale modifica della documentazione precedentemente trasmessa, è stata inviata altra stesura dei predetti schemi di contratto;

VISTO il parere n. 1/2009 reso dal NARS nella seduta del 7 maggio 2009, alla quale hanno partecipato, su invito del Coordinatore, anche rappresentanti del Ministero della difesa in relazione al previsto concerto da formulare sui contratti in questione;

CONSIDERATO che, nella seduta dell'8 maggio 2009, questo Comitato per quanto concerne lo schema di Contratto di servizio, rilevava come l'art. 5 – nel prevedere che venissero compensati alla Società anche i costi per garantire la sicurezza dei propri impianti e quella operativa per un importo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 – specificasse esplicitamente che l'importo relativo al 2009 eccedeva i limiti delle risorse disponibili;

CONSIDERATO che questo Comitato aveva, pertanto, condizionato il proprio parere favorevole sugli schemi in questione all'assunzione di un impegno formale, da parte del



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ad assicurare la relativa copertura con risorse del proprio bilancio e che, successivamente alla suddetta seduta, non sono stati forniti elementi in ordine alla fonte individuata per far fronte all'onere in questione;

CONSIDERATO che di tali sviluppi è stata data comunicazione a questo Comitato nella seduta del 26 giugno 2009;

CONSIDERATO che, con nota 18 giugno 2010, n. 26862, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha ritrasmesso per l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo Comitato, gli schemi di Contratto di programma e di servizio relativi al suddetto triennio 2007-2009, senza più riprodurre nell'art. 5 di quest'ultimo contratto la richiamata specificazione;

CONSIDERATO che, nella nota n. 63814 consegnata nella riunione preparatoria all'odierna seduta, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato propone di sostituire gli importi dei corrispettivi dei servizi, indicati in via previsionale al menzionato art. 5, con quelli consuntivati, come riportati nei prospetti di rendicontazione inviati dalla Società;

CONSIDERATO che, come specifica il citato Ministero in detta nota, la copertura del "contributo di sicurezza" per l'anno 2009 di cui al menzionato art. 5 dello schema di Contratto di servizio è ora assicurata, per 12,2 milioni di euro, dalle risorse recate dall'art. 4 ter del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e dall'art. 5, comma 7 *novies*, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e che il Ministero di settore dovrà individuare adeguata copertura per il residuo;

CONSIDERATO che, nelle more della definizione del Contratto di programma, l'ENAV ha continuato a svolgere senza soluzione di continuità la propria attività istituzionale;

RITENUTO di imprimere un grado di maggiore accelerazione al processo di avvicinamento agli standards di efficientamento postulati dalla legge n. 248/2005, rispetto alle previsioni degli schemi all'esame;

RITENUTO di dedicare particolare attenzione al tema di investimenti in considerazione dei riflessi di ordine tariffario e dell'incidenza degli investimenti medesimi sulla qualità e sulla stessa efficacia dei servizi di assistenza al volo;

SU PROPOSTA del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

P R E N D E A T T O

1. in via generale, che gli schemi in questione sono stati sottoposti a questo Comitato, per la prima volta, a metà dell'ultimo anno del triennio di regolazione, secondo una prassi già stigmatizzata in passato;
2. *per quanto concerne lo schema di Contratto di programma:*




- che detto schema, come previsto dall'art. 9 della legge n. 665/1996, definisce e disciplina:
 - i servizi di assistenza al volo e le connesse prestazioni che la Società è obbligata a fornire;
 - gli obiettivi e i parametri di sicurezza e qualità dei servizi;
 - il piano di investimenti correlato al perseguimento delle finalità istituzionali;
 - i rapporti con le istituzioni, enti, società ed organismi internazionali che operano nel settore della navigazione aerea e dell'aviazione civile in generale;
 - il coordinamento con l'Aeronautica militare italiana, l'ENAC e l'Agenzia nazionale per la sicurezza e il volo (ANSV);
- che, in attuazione delle disposizioni di cui al citato Regolamento CE n. 1794/2006, è previsto – nella determinazione delle tariffe dei servizi di assistenza al volo in rotta ed in terminale – un graduale abbandono di metodologie *cost recovery* a vantaggio di sistemi di tariffazione basati sul criterio del *cost cap*;
- che, nel periodo di regolazione considerato, lo schema di contratto applica la metodologia del *cost-cap* solo con riferimento alle tariffe CUT (Coefficiente Unitario di Tariffazione per i servizi di assistenza al volo in rotta) per l'anno 2009, rinviandone la piena applicazione per la determinazione di dette tariffe CUT e delle tariffe CTT (Coefficiente di Tariffazione Terminale per i servizi di assistenza al volo in terminale) al successivo contratto 2010-2012, prevedendo comunque un parametro minimo di efficientamento, che viene fissato in misura non inferiore al 2% negli allegati I ed L;
- che, peraltro, le politiche di efficientamento gestionale perseguite dalla Società hanno comportato negli ultimi anni una riduzione delle tariffe applicate ai vettori e che per il quinquennio 2008-2012 l'obiettivo è di arrivare ad una ulteriore riduzione;
- che lo schema non risolve le problematiche – già poste dal Ministero della difesa con nota 4 aprile 2008, n. 8/4922, nell'ambito dell'istruttoria sul Contratto di programma 2004-2006 e riproposte anche nel corso della seduta dell'8 maggio 2009 – connesse al trasferimento di alcuni aeroporti già di competenza dell'Amministrazione della difesa all'aviazione civile ed al ripianamento degli oneri che la medesima Amministrazione continua a sostenere per i servizi inerenti al controllo della navigazione area civile;
- che lo schema, nella parte dedicata ai servizi erogati a fronte di corrispettivi e servizi in gestione a terzi, individua in Techno Sky S.r.l. – interamente partecipata dall'ENAV – il soggetto in grado di assicurare la gestione e la manutenzione dei sistemi e degli impianti di assistenza al volo, mentre la responsabilità delle attività di gestione e manutenzione dei sistemi e degli impianti di volo dovrebbe essere direttamente riferibile ad ENAV S.p.A. stessa;




- che, all'art. 15, l'ENAV si impegna a realizzare le opere di cui ai piani triennali a scorrimento 2006-2008, 2007-2009, 2008-2010;
- che la predisposizione di programmi triennali di investimento e di aggiornamento annuale dei medesimi è coerente con i principi in tema di programmazione dei lavori pubblici recati dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ma che tale metodologia presuppone una valutazione a priori del programma originario e, poi, dei relativi aggiornamenti e non già un esame a posteriori di programma ed aggiornamenti;
- che il piano degli investimenti 2007-2009 prevede per il 2007 investimenti per 223,3 milioni di euro e che i valori previsionali relativi alle annualità 2008 e 2009 risultano aggiornati nel piano degli investimenti 2008-2010, sì che il valore complessivo degli investimenti programmati per l'arco temporale 2007-2009 risulta pari a 618,5 milioni di euro;
- che l'ENAV, con nota 7 maggio 2009, n. AD/95757, ha comunicato per il 2007 ed il 2008 i dati a consuntivo degli investimenti, esponendo per il 2009 i dati aggiornati a livello previsionale:
 - consuntivo 2007: 152,1 milioni di euro;
 - consuntivo 2008: 205,6 milioni di euro;
 - previsione 2009: 189,4 milioni di euro;
- che l'importo degli interventi così realizzati nel biennio 2007-2008 (357,7 milioni di euro) risulta inferiore a quello preventivato per il medesimo biennio (462,3 milioni di euro) e che per contro il valore previsionale aggiornato relativo al 2009 è superiore a quello di cui al piano di investimenti 2008-2010 (156,3 milioni di euro).

3. *per quanto concerne lo schema di Contratto di servizio:*

- che il medesimo regola, ai sensi dell'art. 9, comma 5, della citata Legge n. 665/1996, le prestazioni e definisce i servizi di rilevanza sociale che la Società è tenuta ad erogare e stabilisce:
 - i corrispettivi economici e le modalità di erogazione dei servizi resi in condizione di non remunerazione diretta dei costi;
 - gli standards di sicurezza e di qualità dei servizi erogati anche in base alla normativa comunitaria;
 - le sanzioni in caso di inadempienza;
- che, nel dettaglio, tali servizi riguardano:
 - l'assistenza alla navigazione aerea in rotta sia nazionale che internazionale fornita dalla Società agli aeromobili ed ai voli esentati ai sensi dell'art. 7 della Legge 11 luglio 1977, n. 411, e successive modifiche (CUT);



- l'assistenza alla navigazione aerea in terminale fornita dalla Società, nei siti di competenza della Società medesima, agli aeromobili e voli esentati (CTT);
 - l'assistenza alla navigazione aerea in terminale ai voli nazionali ed internazionali resa negli aeroporti di competenza della Società nei quali è previsto uno sviluppo di unità di servizio, incluse quelle non trasmesse ad EUROCONTROL, inferiore all'1,5 per cento del totale previsto per l'anno di applicazione della tariffa sull'intera rete nazionale (c.d. aeroporti minori), nonché nei restanti aeroporti di competenza della Società (c.d. aeroporti maggiori), fino alla concorrenza dei costi equivalenti allo sviluppo dell'1,5 per cento delle unità di servizio rese su tali aeroporti e comunque non superiore ad un numero di unità di servizio stabilito con Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
 - l'assistenza alla navigazione aerea in terminale resa, negli aeroporti di competenza della Società, ai voli nazionali e comunitari soggetti all'abbattimento tariffario del cinquanta per cento;
- che gli oneri previsti, per i servizi di cui sopra e per i pagamenti effettuati ad EUROCONTROL per conto delle Amministrazioni dello Stato, per assistenza fornita da altri Paesi ad aeromobili della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, sono quantificati all'art. 5 dello schema e che gli importi relativi, nonché l'importo aggiuntivo per oneri sostenuti nel 2004 dalla Società per conto delle Amministrazioni dello Stato, come specificato nel corso dell'istruttoria, sono coperti da stanziamenti di bilancio;
 - che il citato articolo 5, come esposto in premessa, prevede che siano compensati alla Società anche i costi per garantire la sicurezza dei propri impianti e quella operativa per un importo di euro 30.000.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e che resta da chiarire la copertura di 17,8 milioni di euro del costo relativo al 2009;
 - che le tabelle allegate allo schema di Contratto evidenziano un miglioramento per quanto attiene agli obiettivi di qualità e sicurezza;
 - che, se gli indicatori relativi alla qualità appaiono sufficientemente articolati, quelli concernenti la sicurezza non risultano invece esaustivi, dal momento che il prospetto denominato "tabella riepilogativa indicatori di safety" figura redatto soprattutto in termini di risultati ottenuti e riferiti all'arco temporale 2003/2008, piuttosto che in termini di indicatori operativi;
 - che, per quanto concerne il sistema sanzionatorio, è prevista una clausola compromissoria in grado di attivare la competenza del giudizio arbitrale in materia di sanzioni a carico della parte inadempiente alle obbligazioni dedotte nel contratto (art. 9, comma 3) non è di per sé sufficiente a fronte di eventuali inadempienze contrattuali;



ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

1) in ordine allo schema di Contratto di programma per gli anni 2007-2009 tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti – di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro della difesa – e l'E.N.A.V. S.p.A., a condizione che:

- lo schema sia modificato in modo da prevedere che il contratto 2010-2012, nel definire la metodologia del cost-cap per le tariffe CUT e CTT, stabilisca un coefficiente di efficientamento determinato, tra l'altro, sulla base di stime aggiornate del tasso di crescita del traffico e tenendo conto, ai fini della dinamica tariffaria, di eventuali riduzioni dei trasferimenti pubblici disposte nel frattempo, rimanendo comunque fissato in misura non inferiore al 2,5/3 per cento;
- lo schema riferisca direttamente all'ENAV la responsabilità delle attività di gestione e manutenzione dei sistemi e degli impianti di volo;
- l'art. 12, comma 2, sia completato con la dizione “e con l'applicazione dei coefficienti di efficientamento X come indicati nel medesimo allegato I e nell'allegato L”;
- dall'art. 12, comma 5, sia eliminata la parola “formule” in quanto eventuali negoziazioni conseguenti ad inattesa ed eccezionale variazione del traffico possono incidere ragionevolmente solo nella misura dei singoli parametri e non sull'intero impianto tariffario;

2) in ordine allo schema di Contratto di servizio per gli anni 2007-2009 tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti – di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro della difesa – e l'E.N.A.V. S.p.A., a condizione che lo stesso riporti:

- a carico delle disponibilità di bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la copertura della quota mancante, pari a 17,8 milioni di euro, del costo che la Società ha sopportato nel 2009 per garantire la sicurezza dei propri impianti e quella operativa;
- in apposito articolo la clausola di continuità attualmente inserita al comma 2 dell'art. 4;
- all'art. 5 – in luogo dell'importo dei corrispettivi indicati, almeno in parte, in via previsionale – quello consuntivato;



INVITA

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

- a riferire a questo Comitato circa la fonte del proprio bilancio a copertura della quota mancante del costo che la Società ha sopportato nel 2009 per garantire la sicurezza dei propri impianti e quella operativa;
- ad adottare tutte le iniziative affinché gli schemi dei Contratto di programma e di servizio relativi al triennio 2010-2012 vengano sottoposti sollecitamente a questo Comitato;
- ad attivarsi con i Ministri concertanti per la definizione della questione posta dal Ministero della difesa con la nota citata nella “presa d’atto” e a tener quindi conto, nell’ambito dell’istruttoria svolta in vista della definizione dei contratti di cui sopra, degli aeroporti già ricompresi nella giurisdizione dell’Amministrazione militare e che alla data di formalizzazione dei contratti stessi saranno transitati all’aviazione civile, nonché della definizione degli oneri sostenuti dalla predetta Amministrazione per i servizi inerenti la navigazione aerea civile, anche ai fini della valutazione del piano tariffario;
- a curare che lo schema di Contratto di programma 2010-2012:
 - sia corredato dalla tabella degli investimenti effettivamente realizzati nel triennio 2007-2009 e da una relazione che specifichi gli scostamenti rispetto alle indicazioni programmatiche – che, come esposto nella “presa d’atto”, si attestavano su una previsione di spesa complessiva di 618,5 milioni di euro – e precisi le principali cause di detti scostamenti;
 - riporti il piano degli investimenti da realizzare nel triennio 2010-2012, specificando i criteri di individuazione delle priorità per l’eventualità che l’incapienza delle risorse disponibili o altra causa impediscano la completa attuazione di detto Piano;
 - preveda che il Piano degli investimenti venga aggiornato annualmente;
- a curare che lo schema di Contratto di servizio:
 - preveda un set di indicatori di qualità e di sicurezza in grado di consentire una correlazione diretta degli investimenti programmati con gli obiettivi perseguiti;
 - rechi un articolato sistema sanzionatorio per le varie ipotesi di inadempienza alle obbligazioni dedotte nel contratto stesso;
 - venga corredato da copia integrata, rispetto all’attuale, dell’allegato “acronimi e glossari” in modo da rendere più agevole e univoca la lettura del contratto medesimo.

Roma, 22 luglio 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario: MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 2011

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 8 Economia e finanze, foglio n. 20

11A11040

